



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 26.09.2024

OGGETTO: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio a titolo di importo dovuto per contributo unificato a norma del comma 1 bis dell’art. 13 DPR n. 115/2002 derivante dall’ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4169/2022”.

L’anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di Settembre, alle ore 10:00, e seguenti, presso l’aula consiliare “Giuseppe Anzalone” sita in P.zza S. Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 20.09.2024 prot 6927, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.

Presiede la seduta il Sig Collura Filippo, Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto Terranova.

Alla verifica del Segretario Comunale risultano presenti\assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 9 Consiglieri, i Signori:

		presente	assente
1 Collura	Filippo	X	☐
2 Cali’	Maria Antonietta	X	☐
3 Di Napoli	Giuseppe	X	☐
4 Barone	Sergio Maria	☐	X
5 Bondi’	Giacomo	X	☐
6 Sparacio	Antonietta	X	☐
7 Manno	Maria Stefania	☐	X
8 Abinanti	Tommaso	X	☐
9 Pollina	Domenica	☐	X

Sono presenti per la Giunta Comunale gli assessori: Bondi (già consigliere), Sparacio (già consigliere) e India.

Per gli Uffici Comunali è presente il Dott. Paolo Sarullo, Responsabile del Settore II.

Assunta la Presidenza, il Dr. Filippo Collura, assistito dal Segretario Comunale Dr. Roberto Terranova, dopo aver verificato la regolarità degli adempimenti propedeutici alle ore 10.00 ha dichiarato legale e aperta la seduta.

Il Presidente, in apertura di seduta, nulla osservando i consiglieri presenti, ha individuato quali scrutatori per la seduta odierna i consiglieri: Calì, Bondì e Di Napoli.

Il **Presidente**, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 2 dell'O.d.G. avente per oggetto: **Contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13 DPR n. 115/2002 derivante dall'ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022**", giusta proposta del 20.09.2024 proveniente dal Settore Affari Generali e Amministrativo a firma della Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti.

Il **Presidente** procede, quindi, alla lettura dell'oggetto proposta della avente ad oggetto: **"Contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13 DPR n. 115/2002 derivante dall'ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022"**, dando letti e conosciuti gli atti tutti a corredo.

Invitato dal Presidente, prende la parola il **Responsabile del Settore Economico Finanziario** che illustra brevemente la proposta ripercorrendo le tappe principali della vicenda giudiziaria. Riferisce, inoltre, sulla copertura finanziaria del debito fuori bilancio e sul parere del revisore dei conti, che risulta favorevole.

Non essendovi interventi dei consiglieri comunali, il **Presidente** dichiara chiusa la discussione e pone la proposta in votazione, con modalità palese per alzata di mano.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti;

Visti

- il T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.Le n. 48/1991, con le norme della Legge n. 142/90 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

con votazione palese per alzata di mano espressa dai Consiglieri nel modo seguente:

- presenti e votanti: 6;
- favorevoli: n. 6;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;

esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

DELIBERA

Di approvare all'unanimità e fare propria integralmente la proposta di delibera avente ad oggetto:
“Contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13 DPR n. 115/2002 derivante dall'ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022”.

A questo punto, siccome richiesto in proposta, il **Presidente** sottopone a votazione l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata.

Esperita la votazione, a scrutinio palese per alzata di mano, nel modo seguente:

- presenti e votanti: n. 6;
- favorevoli: n. 6;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il **Presidente** accerta e proclama l'approvazione all'unanimità.

Indi,

Visto l'esito della superiore votazione,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

- di approvare l'immediata esecutività della deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, testé approvata.

A questo punto il **Presidente**, risultando esaurita la trattazione dell'argomento e non essendovi altri punti all'Ordine del Giorno, **dichiara sciolta la seduta consiliare, essendo le ore 10:04.**



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio a titolo di importo dovuto per contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13 DPR n. 115/2002 derivante dall'ordinanza n.1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO che:

- con D.D. n. 23 del 02.07.2002 il Comune di Ventimiglia di Sicilia, sulla scorta di un progetto preliminare di un'opera pubblica dell'importo complessivo di L. 1.935.000.000 (€ 999.000.000 circa), ha affidato l'incarico congiunto della redazione del progetto esecutivo di un'opera pubblica a n. 2 professionisti, precisamente ad un architetto e ad un ingegnere, con le modalità indicate nell'allegato disciplinare;
- nell'atto si dava menzione che l'opera risultava inserita nel programma triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 3 aprile 2002 e nel disciplinare si prevedevano i criteri per la determinazione dell'incarico;
- l'esecuzione della prestazione ha fatto sorgere una controversia tra l'ente e i professionisti in quanto il Comune, dopo avere inizialmente contestato la tardività ed incompletezza del compendio progettuale presentato, riteneva che il progetto esecutivo, successivamente acquisito in forma completa, fosse erroneo ed inattuabile stante il sostanziale raddoppio dei costi proposti dai professionisti rispetto a quanto preventivato nel preliminare;
- con note prot. nn. 5832 del 19.08.2003 e 1192 del 20.02.2004 il Comune, che per sostenere le spese previste nel progetto preliminare aveva ottenuto finanziamenti pubblici, ha contestato ai professionisti la notevole sproporzione del progetto esecutivo realizzato e ne chiedeva l'adeguamento al preliminare, essendo altrimenti inattuabile per l'assenza di mezzi finanziari;
- con nota del 10.10.2003 i professionisti incaricati asserivano l'impossibilità di fornire alternative praticabili in ragione dell'incremento del costo dei materiali e alla condizione dei luoghi sui quali sarebbero stati svolti i lavori;
- con provvedimento del 27.11.2003 la Cassa di Risparmio di Palermo ha revocato il finanziamento concesso per la realizzazione delle opere;
- a seguito del mancato pagamento della parcella, l'Architetto incaricato ha ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 166/11 (R.G. n. 127/11) per il pagamento della complessiva somma di € 54.763,64, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
- il decreto ingiuntivo, a seguito di opposizione dell'ente, è stato successivamente revocato dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 41/14 (R.G. n. 743/11), che ha

- riconosciuto la propria incompetenza in considerazione della clausola arbitrale contenuta nel disciplinare di incarico e nell'art. 20 della Determina Dirigenziale n. 23 del 02.07.2002;
- con atto del 10.03.2014, i professionisti hanno proposto domanda di arbitrato e il Comune di Ventimiglia di Sicilia si è costituito, in data 09.04.2015;
 - con lodo depositato il 12.11.2015 il Collegio ha accolto parzialmente le domande dei professionisti e condannato il Comune di Ventimiglia di Sicilia al pagamento dell'importo ivi precisato in favore dei due professionisti;
 - il lodo è stato notificato in forma esecutiva il 22.03.2016;
 - il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 02.03.2016, ha deciso di procedere avverso il predetto lodo e di chiederne la sospensione dell'esecutività. Pertanto, con citazione notificata il 09.05.2016, il difensore incaricato ha proposto sei motivi di impugnazione per nullità;
 - la Corte di Appello di Palermo, nel giudizio R.G. 1075/2016, con ordinanza del 16 novembre 2016, depositata in cancelleria il 31 marzo 2017, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo e, successivamente, con la sentenza n. 756/2021, pubblicata il 10.05.2021, ha rigettato l'impugnazione condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio;
 - con nota prot. n. 3634 del 19 maggio 2021 indirizzata al Sindaco ed al Segretario Comunale, il Responsabile dell'U.T.C. ripercorreva i passaggi fondamentali della lite ed invitava l'Amministrazione a valutare l'opportunità di ricorrere presso la Corte di Cassazione per la tutela delle ragioni dell'ente;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19 maggio 2021 l'Amministrazione deliberato di proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo e di procedere, contestualmente, nel giudizio di proposizione di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 756/2021, ex art. 373 cpc, stante il pericolo di dissesto del bilancio comunale;
 - avverso la sentenza di rigetto il Comune, a mezzo del legale nominato con D.Dg. n. 92 del 10.06.2021, ha proposto il ricorso per Cassazione, notificato il 16.06.2021, depositato il 29.06.2021 ed iscritto al R.G. n. 17315/2021;
 - a seguito della notifica dell'atto di precetto del 27.09.2021 per l'importo di € 62.742,53, il Responsabile del Servizio Finanziario, con nota prot n. 7139 del 29.09.2021 indirizzata al Sindaco trasmetteva una relazione sulla situazione economico finanziaria dell'ente, formulando le seguenti considerazioni conclusive *“Si ritiene ragionevolmente che l'esborso delle somme relative al contenzioso in essere omissis-omissis/Comune di Ventimiglia di Sicilia, dovendo rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in materia di Bilanci e di equilibrio economico-finanziario, comporterebbe l'aggravarsi in maniera irreparabile e pregiudizievoli delle Casse dell'Ente, e darebbe luogo alla necessità di fare ricorso alla procedura di dissesto finanziario di cui all'art. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 con le conseguenze che ciò comporta, anche per gli stessi creditori”*;
 - il Comune, dunque, proposto ricorso ex art. 373 c.p.c. chiedendo, fino all'esito del giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione, la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 756/2021 della Corte di Appello di Palermo resa nel giudizio R.G. n. 1075/2016 e del lodo arbitrale depositato in data 12.11.2015;
 - con ordinanza del 15.12.2021, la Corte di Appello di Palermo, nel procedimento n. 1580/2021 R.G. ha accolto l'istanza di sospensione presentata dal Comune;
 - con ordinanza n. R.G. 1453/2023, pubblicata il 18.01.2023, la Corte di Cassazione ha, invece, dichiarato il ricorso inammissibile con condanna alle spese di giudizio imputate per soccombenza;
 - il difensore del comune ha trasmesso copia del provvedimento in data 19.01.2023 e, in data 26.01.2023, ha inoltrato la comunicazione di pubblicazione della sentenza ricevuta dal difensore di parte vittoriosa;

- con la nota prot. n. 1331 del 24.02.2023 il Responsabile del Settore comunale Affari Generali ed Amministrativo ha chiesto al difensore della parte vittoriosa, nelle more dell'approvazione del bilancio e del riconoscimento del debito, di determinare puntualmente il credito, prospettandogli la possibilità di concordare un piano di rientro triennale;
- a fronte della comunicazione assunta al prot. 1635 del 7.3.2023 con la quale la controparte rigettava la richiesta di rateizzazione e quantificava l'importo dovuto nella misura di € 126.178,88, il Responsabile del Settore comunale Affari Generali ed Amministrativo, con nota prot. n. 1704 del 09.03.2023, ha inoltrato una proposta di pagamento in due rate con scadenza 30.06.2023 e 31.01.2024;
- tale ultima proposta veniva accolta dal difensore dei creditori con nota di riscontro del 13.03.2023, con la precisazione che il credito vantato *“dovrà essere aggiornato con gli interessi maturati sino al 30.06.2023, per la prima tranche di pagamento e degli ulteriori interessi maturati sulla rimanente tranche al 31.01.2024”*;
- in data 10.05.2023 il Responsabile del Settore Tecnico, nominato con determinazione sindacale n. 8 del 13.04.2023, sottoscriveva la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, liquidato nel complessivo importo di € 126.178,88, e contestuale variazione di bilancio, sulla quale veniva acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziario reso con verbale n. 6/2023 del 18.05.2023;
- la proposta, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile resi in data 10.05.2023 e del parere del revisore dei conti sopra indicato, è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale del 26.07.2023, ovvero successivamente alla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento della prima rata in base agli accordi intercorsi tra l'ente ed i creditori;
- in ragione del decorso di due mesi dalla data di acquisizione del parere dell'organo di revisione, del mancato pagamento e del superamento della prima scadenza concordata, il segretario comunale, nominato titolare di un incarico di reggenza a scavalco a decorrere dal 15.07.2023, successivamente all'iscrizione della proposta all'ordine del giorno ha constatato che la comunicazione di accettazione del difensore del giorno 13.03.2023 precisava *“(…) il credito vantato dovrà essere aggiornato con gli ulteriori interessi maturati sino al 30.06.2023, per la prima tranche di pagamento e degli ulteriori interessi maturati sulla rimanente tranche al 31.01.2024. Resto in attesa di riscontrare il ricalcolo delle somme complessivamente dovute effettuato da codesto spett.le Ente (...)”*;
- nella seduta del 26.07.2023, il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ravvisata una condizione di incertezza sull'esatto ammontare del debito, ha sollevato una questione pregiudiziale per il ritiro del punto, evidenziando la mancata considerazione di alcuni oneri che avrebbe inciso sulla determinazione del debito;
- che, pertanto, con deliberazione n. 34 del 26.07.2023, il Consiglio Comunale ha deliberato, all'unanimità dei presenti, di approvare il ritiro del punto;
- a seguito della riapertura dell'istruttoria e degli accordi assunti con i soggetti interessati, il Responsabile del Settore Tecnico in data 03.08.2023 ha formulato la nuova proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio;
- che la proposta, corredata del parere favorevole reso dal revisore dei conti con verbale n. 3/2023 del 05.08.2023, e previa acquisizione delle dichiarazioni delle parti per la rinuncia agli interessi moratori dovuti dal 1.09.2023 al 30.03.2024 (prot. com.le 6627 del 17.08.2023) è stata sottoposta al Consiglio Comunale riunitosi in data 23.08.2023 ed approvata con deliberazione n. 39 del 23.08.2023;

DATO ATTO

- che con nota assunta al prot. com.le n. 6759 del 13.09.2024, il difensore dell'Ente, Avv. Massimiliano Mangano, ha trasmesso l'invito di Equitalia Giustizia S.p.A (prot. n.

2024_EQG_GCG_00001821287 recante data 30.08.2024) a pagare l'importo di € **1.518,00**, entro il termine di un mese decorrente dalla notifica dell'atto;

- che il suddetto importo risulta dovuto a seguito della sentenza/ordinanza della Corte Suprema Cassazione di Roma n. 17315 del 18/01/2023 per applicazione dell'art. 13 co.1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale del Corte Suprema Cassazione di Roma al n. 017315/2021;
- Che in caso di mancato pagamento sarà promossa azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo con addebito degli interessi, decorrenti dalla data di deposito dell'atto cui si collega il pagamento e delle spese;

VISTO l'art. 13, co. 1, quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il quale prevede che *“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”*;

VISTI, altresì, i commi 1, lett. e) ed 1-bis del citato art. 13, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

VISTO l'art. 194, co. 1, lett. a) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RITENUTO che sussista la necessità di procedere al pagamento dell'importo di € **1.518,00**, dovuto per effetto della pronuncia dell'autorità giudiziaria sopra indicata;

CONSIDERATO il parere della Corte dei Conti sezione di controllo per la sezione siciliana n. 177 del 13/05/2015 secondo cui, in mancanza di una disposizione che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 TUEL, ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene, prima del pagamento, con atto del consiglio comunale;

RITENUTO, pertanto, che per l'esecuzione dell'ordinanza occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000;

CONSIDERATO che

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- la Corte dei Conti si è più volte espressa in merito alla configurazione dell'istituto contabile del debito fuori bilancio disciplinato dall'art. 194 del D.L.vo nr. 267 del 2000, affermando che *“il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale. In altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'Ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito”*;

VISTO il paragrafo 9.2.10 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 a tenore del quale *“La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: (...) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. (...) Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è*

sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (...)”;

DATO ATTO che tra le quote del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, acclarato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.06.2024 di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, risulta accantonato al fondo contenzioso l'importo di € 57.122,29, che risulta utilizzabile per il pagamento del debito in argomento, essendo confluito nel suddetto accantonamento, le somme connesse a detto rischio;

VISTI i commi 2 e 3, lett. c), dell'art. 175 del D.lgs.n. 267/2000 che attribuiscono al consiglio comunale la competenza a deliberare le variazioni al bilancio per l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione accantonato per le finalità per le quali sono state previste;

VISTO l'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002, in base al quale *"I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti"*

RITENUTO doversi acquisire agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale risulta FAVOREVOLE come da verbale n. 13 del 19.09.2024 assunto al prot. com.le n. 6917 del 20.09.2024

CONSIDERATO che la proposta di deliberazione Consiliare di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio rientra nelle competenze del dirigente competente per materia;

VISTA la determinazione sindacale n. 22 del 02.09.2024 con la quale viene affidata la responsabilità del Settore Affari Generali alla Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti;

DATO ATTO:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 29.02.2024, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 27.03.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 31 in data 04.04.2024, esecutiva, è stato approvato il PEG per il periodo 2024/2026;

VISTO il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.

VISTO il vigente regolamento contabile

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

PROPONE

Per i motivi in premessa citati che si ritengono integralmente riportati:

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.194, comma 1 lett. a) il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio € **1.518,00**, derivante dalla ordinanza di Corte Suprema Cassazione di Roma N. 17315 del 18/01/2023 per applicazione dell'art. 13 co.1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (contributo unificato), in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale del Corte Suprema Cassazione di Roma al n. 017315/2021;

di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto superiore, per l'importo complessivo di € 1.518,00, mediante la quota accantonata al fondo contenzioso del risultato di amministrazione approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 26.06.2024 di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2023;

di apportare, conseguentemente a quanto disposto ai punti precedenti, le seguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 per l’esercizio in corso:

ANNO 2024

ENTRATA

Titolo/ Tipologia	Denominazione	Variazioni in +	Variazioni in –
0/0	Utilizzo Avanzo d’Amministrazione (Parte Accantonata)	1.518 ,00	
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		1.518 ,00	

SPESA

Missione/Programma/Titolo	Denominazione	Variazioni in –	Variazioni in +
9/2/1	Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa		1.518 ,00
TOTALE VARIAZIONI SPESE		1.518 ,00	1.518 ,00

RIEPILOGO FINALE

ENTRATE

Variazioni in aumento	<i>Euro 1.518,00</i>	
Variazioni in diminuzione		Euro/.....

SPESE

Variazioni in aumento		<i>Euro 1.518,00</i>
Variazioni in diminuzione		
TORNA IL PAREGGIO	<i>Euro 1.518,00</i>	<i>Euro 1.518,00</i>

di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Settore Affari Generali e Amministrativo per l’immediato pagamento del debito;

di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Comunale affinché provveda all’invio dello stesso alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere.

Ventimiglia di Sicilia 20.09.2024

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti***

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio a titolo di importo dovuto per contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13 DPR n. 115/2002 derivante dall'ordinanza n.1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico., con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ventimiglia di Sicilia, 20.09.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ventimiglia di Sicilia, 20.09.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Paolo Sarullo

COMUNE DI VENTIMIGLIA D I SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 13	Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio a titolo di importo dovuto per contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13 DPR n. 115/2002 derivante dall'ordinanza n.1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022
Data 19.09.2024	

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 18.00, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale a oggetto: *DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 1.518.00 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E AI SENSI DELL'ARTE 194 DEL D.LGS. N. 26720/00*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta, in oggetto, con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio **a titolo di importo dovuto per contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13 DPR n. 115/2002 derivante dall'ordinanza n.1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022** per l'importo complessivo di €. **1.518,00**, e finanziato come segue:

- imputazione su Missione 9 - Programma 6 - Titolo 1- Macroaggregato 10 – **Capitolo 1058/50** del Bilancio di previsione finanziario triennio 2024/2026, esercizio 2024.

Atteso che per il finanziamento è disposta la seguente variazione sul bilancio di previsione finanziario 2024

ANNO 2024

ENTRATA

Titolo/ Tipologia	Denominazione	Variazioni in +	Variazioni in -
0/0	Utilizzo Avanzo d'Amministrazione (Parte Accantonata)	1.518 ,00	
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	1.518 ,00	

SPESA

Missione/Programma/Titolo	Denominazione	Variazioni in -	Variazioni in +
9/2/1	Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa		1.518 ,00
	TOTALE VARIAZIONI SPESE	1.518 ,00	1.518 ,00

CONSIDERATO che il debito fuori bilancio per il pagamento del Contributo unificato scaturisce dalla **dall'ordinanza n.1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione** e quindi, rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000 con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere tecnico rilasciato dal Responsabile del settore Tecnico;

Visto il parere contabile rilasciato dal Responsabile Finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

L'Organo di Revisione raccomanda all'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Angelo Giallongo

Firmato digitalmente da

angelo giallongo

CN = angelo giallongo
SerialNumber =
TINIT-GLLNGL65E18I535Z
C = IT

IL PRESIDENTE

f.to COLLURA FILIPPO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to CALI” MARIA ANTONIETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTO TERRANOVA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 IL **26.09.2024**

☐ comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione)

☒ comma 2 (Immediatamente Esecutiva)

della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li **26.09.2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTO TERRANOVA

Affissa all’albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall’albo Pretorio il, senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE
F.to MILIANTA LUCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio.

CERTIFICA

Che copia del presente atto, ai sensi dell’art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato pubblicato per 15 giorni mediante affissione all’Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTO TERRANOVA